



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata societaria

Il 1 Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persona dei signori magistrati

Dott.ssa Manuela Farini	Presidente
Dott.ssa Liliana Guzzo	Giudice
Dott. Luca Boccuni	Giudice est.

Sciogliendo la riserva nel procedimento di reclamo iscritto al n. 677 /2015 del ruolo generale promossa

da


rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.
, con domicilio eletto presso il suo studio in

arte attrice

contro

pagina 1 di 8



B

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. _____ on

domicilio eletto presso il suo studio in _____

parte convenuta

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del procedimento

Con ricorso ex art. 671 c.p.c. _____ B _____ chiedeva di essere autorizzato a procedere a sequestro conservativo nei confronti di _____ A _____ fino all'importo di €. 5.375.000,00 a tutela del diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento doloso da parte del resistente, ex art. 1218 c.c. e 2043 c.c., all'obbligo di trasferirgli la quota del 50% di s.r.l. _____ C _____ allo stesso fiduciarmente intestata nel 1999.

Il ricorrente precisava che, nelle more del giudizio promosso ex art. 2932 c.c. nel 1999, che lo aveva visto vittorioso sia in primo e secondo grado che in Cassazione, a seguito del quale il 50% delle quote di s.r.l. _____ C _____ gli era stato trasferito in data 23.5.2014, il _____ A _____ aveva illecitamente messo in liquidazione la società, facendo artificiosamente apparire in bilancio costi che portavano alla perdita del capitale sociale e conseguendo allo stato di sequestro giudiziario del 50% delle quote (ottenuto nelle more del processo dallo _____ B _____), l'impossibilità di ricostituzione del capitale.

Il ricorrente precisava che il ramo più importante dell'azienda di s.r.l. _____ C _____ era stato venduto nel 2001 a s.r.l. _____ D _____, ovvero a soggetti legati da interessi comuni con il _____ A _____ e, successivamente, a s.r.l. _____ E _____ posseduta dal _____ A _____ tramite la società di diritto inglese _____ F _____ che attraverso tali operazioni il _____ A _____ si era impossessato dell'azienda di s.r.l. _____ C _____ svuotandola attraverso un comportamento truffaldino, oggetto di indagini penali a seguito di denuncia per truffa sporta dallo stesso _____ B _____, e che il _____ A _____ si era arricchito a suo scapito attraverso lo sfruttamento della rete di relazioni e mezzi facenti capo a s.r.l. _____ C _____.

Il ricorrente prospettava il suo diritto non solo agli utili ma alla metà del valore dell'attuale s.r.l. _____ E _____, affermando che quest'ultima "altro non è se non la _____ C _____ s.r.l. ove il _____ A _____ avesse adempiuto nel 1998 alla propria obbligazione" (pag. 2 del ricorso) ed, inoltre, al lucro cessante, ovvero a quanto egli avrebbe guadagnato se fosse divenuto proprietario della quota del 50% di s.r.l. _____ E _____ e, oltre ai compensi che avrebbe percepito come amministratore della stessa.; illustrava i conteggi che portavano all'importo della cautela richiesta e prospettava il "periculum in mora" sulla base della situazione di nullatenenza del _____ A _____ in Italia, mentre in Inghilterra lo

pagina 2 di 8



stesso era titolare del 100% delle quote di s.r.l. F, a sua volta proprietaria di s.r.l. E mentre la moglie era intestataria di beni immobili di alto valore in C. Il ricorrente segnalava, inoltre che il resistente e la moglie avevano ipotecato le loro quote di s.r.l. C.

Con provvedimento ex art. 669 sexies c.p.c. il giudice concedeva la cautela "inaudita altera parte", ritenendo sussistente il "fumus boni iurisi" dell'attuazione da parte del A di condotte univocamente tese a vanificare il contenuto della pronuncia giudiziale in ipotesi favorevole al ricorrente che avevano reso nullo il vantaggio conseguito attraverso la pronuncia giudiziale di trasferimento del 50% delle quote di s.r.l. C. Il giudice valorizzava il fatto che dalle indagini di P.G. svolte a seguito di denuncia-querela dello B era emerso che il risultato dei bilanci dell'anno 2000, sulla base del quale la società era stata posta in liquidazione, poteva essere falsato da erronee imputazioni di costi relativi al compenso dell'amministratore unico B, con la conseguenza che lo stesso aveva posto le basi per il proprio futuro acquisto dell'azienda, immessa in società a lui facenti capo. Il giudice concedeva la cautela nei limiti dell'importo del prezzo di vendita, pari ad €. 350.000,00.

Si costituiva in giudizio il A contestando la rappresentazione dei fatti esposta in ricorso e contestando anche l'affermazione circa il formarsi del giudicato sull'inadempimento doloso del A vertendo il giudizio promosso dallo B sulla sola domanda ex art. 2932 c.c. e non sul risarcimento del danno-.

Il resistente precisava che l'accordo fiduciario ravvisato dal giudice si fondata su un accordo verbale, privo di clausole sul termine di esecuzione, situazione che aveva richiesto un lungo accertamento.

Il resistente eccepiva comunque la prescrizione del diritto, risalendo l'inadempimento al 1999 e non essendo mai stata avanzata domanda di risarcimento del danno, a nulla valendo le diffide inviate in data 30.4.2006, 7.4.2010 e 28.12.2011, con cui veniva contestato al A il "mancato corretto esercizio dei doveri di socio ed amministratore nell'espletamento delle proprie mansioni"; Il A sottolineava che i danni esposti non erano conseguenza immediata e diretta della vendita dell'azienda di s.r.l. C, la quale non aveva distribuito utili in quanto sempre destinati alla copertura di precedenti perdite, mentre le società D e E erano entità distinte, su cui il ricorrente non poteva vantare alcuna pretesa né quale ipotetico socio né quale ipotetico amministratore; che la vendita dell'azienda era stata effettuata dal liquidatore Dr. G nominato dall'assemblea, alla quale aveva partecipato il custode giudiziario Dr. H, il quale aveva esercitato i diritti sociali sulle quote pretese dallo B secondo le indicazioni del giudice della cautela e con piena informazione sulla situazione ex art. 2447 c.c. oltre che sulla utilità della vendita dell'azienda e sulla possibilità dello B di acquistarla, come si desumeva dalle lettere del custode Dr. H depositate dal resistente sub doc n.14 e 26, oltre che dalla lettera del liquidatore Dr. G di cui al doc. 9 e dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2003 redatta dallo stesso Dr. G.



Quanto al danno ex art. 2043 c.c., il A affermava che l'indagine penale per truffa si era chiusa con decreto di archiviazione e, quanto alle affermazioni di danno derivante dal depauperamento del patrimonio sociale, indicate nelle lettere di costituzione in mora, evidenziava l'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere, su tale base, il ristoro del depauperamento della quota del socio.

Il resistente rilevava, infine, l'erroneità dell'importo della cautela, rapportato all'intero prezzo di vendita del ramo di azienda (peraltro indicato in euro anziché in lire), anziché alla metà competente al ricorrente.

Con il provvedimento oggetto di reclamo il giudice confermava il decreto emesso "inaudita altera parte", negando il verificarsi della prescrizione, per il contenuto delle diffide, che facevano riferimento anche alla rivendicazione del diritto al 50% delle partecipazioni di s.r.l. C, e rilevava che il custode Dr. H non poteva impedire la liquidazione della società a causa dell'apparente perdita del capitale sociale mentre il liquidatore Dr. G si è limitato a svolgere il proprio compito, ribadendo che il A si era approfittato della situazione intenzionalmente creata quando era amministratore unico per fare confluire il ramo di azienda di s.r.l. C più importante e fruttuoso in società gravitanti nella sfera del proprio controllo e successivamente in una società controllata da altra interamente sua.

Con il reclamo qui in discussione il A riproponeva le censure sopra illustrate.

Si costituiva in giudizio lo B precisando di avere fondato il ricorso cautelare sulla sola responsabilità contrattuale del A, quale intestatario fiduciario della quota di s.r.l. C ed extracontrattuale, quale socio, per l'evidenza dei fatti accertati nel giudizio ex art. 2932 c.c., ma di avere già promosso il giudizio di merito esercitando anche l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 comma 2 c.c.; riproponendo le ragioni illustrate nel ricorso cautelare e chiedendo il rigetto del reclamo.

All'udienza del 23.4.2015 il reclamo veniva discusso e il Tribunale si riservava la decisione.

Motivi della decisione

B ha agito in via cautelare facendo valere il diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento doloso da parte del resistente, ex art. 1218 c.c. e 2043 c.c., all'obbligo di trasferirgli la quota del 50% di s.r.l. C, allo stesso fiduciariamente intestata nel 1999, come indicato nel ricorso e nella memoria difensiva in sede di reclamo.

Controparte ha eccepito la prescrizione di entrambe le azioni di responsabilità ma l'eccezione non appare fondata alla luce del tenore delle comunicazioni inviate al A in data 30.4.2006, 7.4.2010 e 28.12.201, con cui veniva intimato il risarcimento del danno da "mancato corretto esercizio dei doveri di socio ed amministratore nell'espletamento delle proprie mansioni", essendo le doglianze riferite anche ai doveri del A quale socio, e, pertanto, anche quale intestatario in via



fiduciaria delle quote sociali dello B (controversia espressamente indicata negli atti interruttivi della prescrizione allegati dallo stesso sub doc. 18).

Le azioni di responsabilità prospettate e la domanda cautelare si fondano sull'affermazione dell'inadempimento da parte del A all'obbligo di retrocessione della quota e, sotto il profilo extracontrattuale, sull'affermazione che il A quale amministratore di s.r.l. C, avrebbe alterato i dati del bilancio dell'anno 2000, facendo apparire una situazione di perdita del capitale, così determinando la messa in liquidazione di s.r.l. T, poi acquistata tramite soggetti a lui collegati.

Non sussistono, tuttavia, neppure sotto il profilo del "fumus boni iuris", elementi di prova della responsabilità del A sia contrattuale che extracontrattuale.

1) Quanto alla responsabilità contrattuale relativa all'obbligo di retrocessione della quota fiduciarmente intestate al A:

Si desume dalle sentenze che hanno accertato il diritto dello B sulle quote di s.r.l. T da un lato che l'azione riguardava la sola intestazione delle quote, d'altro lato che l'accordo orale di intestazione fiduciaria non prevedeva un termine di trasferimento e, d'altra parte, contro i pericoli della lunghezza del processo, il ricorrente si era tutelato con istanza di sequestro giudiziario, alla quale aveva fatto seguito già dal 1999, la nomina del Dr. H quale custode della quota controversa.

Una volta subentrato il custode giudiziario nella gestione della quota reclamata dallo B nessun obbligo contrattuale di gestione corretta della partecipazione sociale è ipotizzabile in capo al A, per il potere-dovere del custode di esercitare i diritti connessi alla posizione di socio a tutela degli interessi dello B sotto le direttive dell'autorità giudiziaria, del quale era ausiliario, circostanza ribadita dal giudice del procedimento di sequestro giudiziario nel provvedimento 28.1.2002 emesso nel procedimento di sequestro giudiziario (doc. 11 reclamante).

Il custode ha regolarmente adempiuto ai suoi doveri anche su impulso dello stesso B esaminando compiutamente la contabilità sociale, come emerge da molti dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e come verrà illustrato al punto 2..

2) Quanto alla responsabilità extracontrattuale per l'alterazione di dati di bilancio finalizzata all'acquisto del ramo di azienda

L'assunto del ricorrente di essere stato vittima di una fraudolenta rappresentazione contabile, che avrebbe posto le basi per l'acquisto dell'azienda di T da parte di s.r.l. D è smentito dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso B dalla quale risulta che egli stesso, sia personalmente che tramite il Dr. H hanno costantemente monitorato i dati di bilancio anche riferiti agli esercizi precedenti (cfr. doc. 23-25 del reclamante).



In particolare, con comunicazione del febbraio 2000 al Dr. H, lo B (sottoscrivendo personalmente la missiva), invitava il custode a prendere posizione su alcuni rilievi al bilancio degli anni 1997-1999, tra cui la prospettata perdita del capitale sociale già emergente, a suo dire, da tali bilanci, prospettando che "se dai ricavi del bilancio al 31.12.1997 si tolgono L. 66.000.000 dagli 86.000.000 accantonati, il risultato prima delle imposte cambia da L. 2.766.804 ad una perdita di L. 68.766.804. Tale perdita avrebbe messo la C in condizioni di fallire o comunque avrebbe richiesto un immediato esborso ai soci per circa L. 70.000.000 a copertura della perdita" (cfr. il punto d) del doc. 13 prodotto dal A nel grado cautelare).

Se, quindi, lo B, sulla base dell'esame dei bilanci 1997-1999, prospettava egli stesso, nel 2000, la perdita del capitale sociale (che a suo dir si trascinava già dal 1997), egli non può oggi affermarsi raggirato dall'appostazione del compenso dell'amministratore nel bilancio dell'anno 2000 la quale, anche se errata, non incideva comunque sulla sua convinzione, già formata sui bilanci degli anni precedenti, di perdita del capitale sociale. Del resto la modalità di indicazione del compenso dell'amministratore per L. 52.000.000 tra i costi non deducibili dell'anno 2000 è definita di dubbia correttezza dalla Guardia di Finanza dipendendo la sua veridicità dall'interpretazione come definitiva o meno della rinuncia (fatta dal A, con atto 1.11.1999) al residuo compenso di L. 47.000.000, e risultando falsa l'appostazione in questione solamente in ipotesi di rinuncia definitiva, dovendo altrimenti il credito "essere preso in considerazione in sede di scritture di assestamento dell'anno 1999 come costo di competenza dell'anno 1999" e potendo quindi le censure essere smentite (cfr. pag. 18 del doc. 5 dello B).

In ogni caso il bilancio dell'anno 2000 (alla pari di quello del 1999) è stato regolarmente approvato, con la partecipazione all'assemblea del Dr. H, anche se non con il suo voto, non essendo ancora certa l'instestazione allo B della quota contesa (cfr. il verbale assembleare 15.15.2001: doc. 5, all. 8 doc. dello B). Il Dr. H non ha intrapreso alcuna azione di impugnazione di bilancio (e neppure lo B pur potendone avere interesse) e la compiutezza dell'esame contabile da parte del custode è confermata nella dichiarazione dello stesso contenuta nell'istanza di liquidazione del compenso, dove il custode ha evidenziato che "un ulteriore aggravio per il custode è derivato dall'esame di tutti i documenti contabili relativi all'anno 2000 e parte di quelli del 2001, al fine di verificare se ci fossero state in particolare irregolarità che potessero avere alterato il risultato del bilancio 2000." (doc. 40 del reclamante).

Ancora, nella lettera 18.4.2001 al difensore dello B il custode Dr. H ribadiva la proposta, che affermava da lui stesso effettuata molti mesi prima, di cessione a terzi dell'azienda di s.r.l. C al fine di realizzare una plusvalenza di circa trecento milioni, evidenziando perdite concretizzanti l'ipotesi ex art. 2447 c.c. e sollecitando una decisione da parte dello B sull'acquisto in proprio del ramo di azienda (doc. 14 e 26 del reclamante).



In conclusione, non esiste neppure il "fumus boni iuris" dell'affermazione dello B circa l'artificio contabile che avrebbe posto le basi per la liquidazione della società e la successiva vendita del ramo di azienda.

Quanto alla vendita, di essa si è occupato il liquidatore Dr. G su impulso dello stesso Dr. H e comunque previa offerta dell'acquisto del ramo di azienda allo stesso B, come detto sopra e come si ricava anche dalla lettera 16.4.2001 al

A, nella quale il custode proponeva "in attesa della eventuale risposta da parte del sig. B (al quale ho comunicato che in difetto di una sua rapida decisione avrei agito di conseguenza nell'interesse della salvaguardia del valore aziendale) di verificare ...la fattibilità di far effettuare la vendita della azienda al liquidatore nominato all'unanimità dall'assemblea....In proposito ribadisco che essendo il sequestro stato concesso sulle quote della società, non ritengo possa in alcun modo bloccare la trasferibilità della azienda" (doc. 26 del reclamante). La possibilità, non accolta, di acquisto dell'intera azienda di s.r.l. C è ribadita dal Dr. H nelle dichiarazioni rese alla P.G..

Un'offerta di acquisto era d'altronde pervenuta anche da altra società di D, la s.r.l. I (cfr. doc.19 e 20 del reclamante), offerta poi non coltivata, e solo a seguito della mancata concretizzazione di tale acquisto e di quello dello B a vendita è stata conclusa con s.r.l. D, la quale offriva, come precisato dal liquidatore Dr. A al Dr. G nella lettera 18.5.2001 "un prezzo che onestamente non potevo rifiutare stante lo stato di liquidazione in cui versa la C s.r.l. e che è evidente motivo di preoccupazione. Il prezzo pattuito è infatti di lire 350.000.000 oltre alla differenza negativa tra le attività ed i crediti trasferiti ed i debiti accollati ..." (doc. 9 del fascicolo di primo grado del reclamante), precisando poi i motivi di urgenza della vendita (cessazione dell'attività; dimissioni del personale e richieste di rientro della banca finanziatrice) nella nota integrativa al bilancio dell'anno 2003 (doc. 28 del reclamante). Nessun profilo di illegittimità amministrativa è stato, del resto, ravvisato anche dalla Procura della Repubblica di E, investita della questione dal Dr. H ai fini di un procedimento ex art. 2409 c.c. dopo le indagini in sede penale (doc. 29 e 30 del reclamante).

I successi imprenditoriali di s.r.l. D sono stati realizzati partendo da una situazione di crisi (anzi fallimentare, secondo la prospettazione fatta dallo stesso B nel 2000) attestata sia dal custode che la liquidatore e (quantomeno sotto il profilo del "fumus") non appaiono realizzati a spese dello B.

Del tutto estranea al presente ricorso è, infine, la responsabilità del A ex art. 2476 comma 2 c.c. fatta valere solamente nel giudizio di merito promosso dallo B (cfr. l'atto di citazione allegato alla memoria di costituzione in sede di reclamo).

In accoglimento del reclamo proposto da A va quindi revocato il provvedimento 13.1.2015 di sequestro conservativo emesso a favore di B.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto da A si revoca il provvedimento
13.1.2015 di sequestro conservativo emesso a favore di B.
Condanna lo B a rifondere al A le spese processuali, che liquida in
complessivi €. 1.800,00 per compenso ed €. 294,00 per spese.

Venezia, 23.4.2015.

Il presidente estensore

Venezia, 29/04/2015

il Giudice

Dr. Manuela Farini

